

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE CANALIZZAZIONI DELLA CITTA' DI LOCARNO

A. GENERALITA'

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento disciplina la costruzione e la manutenzione degli impianti e delle canalizzazioni che immettono le acque di rifiuto provenienti da un fondo privato nella pubblica canalizzazione, o in un ricettore naturale (lago, fiume, riale, falda).

Art. 2 Basi legali

Il presente regolamento ha le sue basi legali nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.

Art. 3 Applicazione

¹Il presente regolamento si applica in tutto il territorio giurisdizionale del Comune.

²L'applicazione del regolamento compete al Municipio.

Art. 4 Canalizzazioni pubbliche e private

¹Sono considerate canalizzazioni pubbliche quelle costruite su sedime pubblico e quelle previste tali (collettori, canalizzazioni secondarie, allacciamenti).
Come pure le canalizzazioni che per motivi di interesse pubblico sono costruite su fondi privati.

I rapporti tra le parti derivanti dal diritto di attraversamento sono regolati dal vigente CCS e dalla legge di espropriazione.

²La rete delle canalizzazioni pubbliche è costruita dal Comune che ne cura pure la manutenzione e l'esercizio in conformità della legislazione federale e cantonale.
La depurazione delle acque di rifiuto avviene tramite impianti propri o consortili.

³Tutte le canalizzazioni costruite all'interno dei fondi privati, sono considerate di proprietà privata, riservate le eccezioni di cui al cpv. 1.

Art. 5 Impianti privati

¹Sono considerati impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alla canalizzazione che permettono: il sollevamento, la dispersione o la chiarificazione delle acque di rifiuto quali: pompe, pozzi perdenti, fosse di decantazione meccanica, fosse biologiche o meccanico-biologiche, separatori in genere, ecc..

²Non sono considerati impianti:

- i manufatti per la trattenuta dei liquidi provenienti da stalle e letamai;
- i serbatoi per liquidi e materie diverse quali: combustibili, carburanti, materie viscosi, concimi, ecc.

Art. 6 **Acque di rifiuto**

¹Sono considerate acque di rifiuto tutte quelle acque che devono essere evacuate dalle zone edificate. Appartengono a questa categoria le acque provenienti dalle economie domestiche, dall'artigianato e dall'industria, comprese le acque di raffreddamento, le acque piovane, le acque risultanti dallo scioglimento delle nevi e quelle d'infiltrazione, inquinate o non inquinate.

²A seconda della loro natura e origine, le acque di rifiuto sono definite come segue:

- a) acque luride: quelle provenienti dalle economie domestiche, dall'industria, dall'artigianato e simili,
- b) acque bianche: le acque meteoriche, di raffreddamento, di climatizzazione, dei drenaggi, gli scarichi delle fontane, ecc.

Art. 7 **Obbligo di immissione delle acque di rifiuto nelle pubbliche canalizzazioni**

¹Le acque di rifiuto provenienti dalle costruzioni, impianti, nonché quelle delle sistemazioni di fondi, devono essere immesse nelle canalizzazioni pubbliche, se conformi all'ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto.
Si richiamano le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.

²Le acque provenienti da attività artigianali speciali o industriali, quali officine meccaniche, laboratori, lavanderie, lavorazioni di metalli, ecc, devono essere trattate all'origine prima della loro immissione.

³L'obbligo d'immissione esiste anche qualora l'evacuazione può avvenire solamente tramite impianto di sollevamento.

⁴L'obbligo dell'immissione esiste dal momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica.

Art. 8 **Divieto d'immissione**

E' vietato scaricare direttamente o indirettamente nelle canalizzazioni:

- gas e vapori;
- sostanze velenose o incendiarie, esplosive o radioattive;
- scoli di latrine senza scarico d'acqua, di stalle e di letamai;

- sostanze solide che potrebbero ostruire le canalizzazioni, come sabbia, ceneri, scorie, rifiuti di cucina e macelleria, stracci, depositi provenienti da fosse di decantazione e da separatori di olii e grassi;
- materie viscosi come asfalto, catrame, ecc.;
- olii, grassi, emulsioni di catrame e bitume;
- quantità importanti di liquidi aventi una temperatura superiore a 40° c;
- soluzioni alcaline o acide in concentrazioni nocive (superiore al 1/2 ‰);
- ecc..

Art. 9 **Fondi non edificati**

Le acque bianche provenienti da fondi non edificati, il cui stato naturale è stato modificato, non possono defluire sull'area pubblica.

Le stesse, esistono le premesse tecniche, devono essere immesse in un ricettore naturale, oppure ad esclusivo giudizio del Municipio, nella canalizzazione comunale.

Art. 10 **Allacciamento alla pubblica canalizzazione**

¹L'immissione delle acque di rifiuto nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta di allacciamento a partire dal pozzo di controllo a confine del fondo privato, sino al punto d'innesto nel collettore comunale.

²Il Comune provvede all'esecuzione dell'allacciamento direttamente o per il tramite di imprese da esso designate o autorizzate.

Le spese sono a carico del proprietario del fondo.

B. PROCEDURA

Art. 11 **Obbligo della licenza**

¹La costruzione e la modifica delle canalizzazioni e degli impianti sui fondi privati è soggetta alla procedura per il rilascio dei permessi di costruzione, conformemente agli articoli 11 e segg. della LE e all'art. 6 del RALE.

²La licenza di costruzione è pure richiesta qualora per cambiamento dell'esistente attività, si verifichi un sostanziale mutamento della qualità e quantità delle acque di rifiuto.

³Le domande di allacciamento entro il perimetro delle canalizzazioni sono approvate dal Municipio con la procedura di notifica (vedi art. 6 RALE).

⁴Ad esecuzione completa delle opere private di canalizzazione, l'interessato chiederà per tempo al Comune il permesso per l'esecuzione dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica.

Art. 12
Requisiti dei piani

La domanda di costruzione deve contenere le indicazioni concernenti il genere e la provenienza, la qualità e la quantità delle acque di rifiuto ed essere corredata dai seguenti piani, oltre a quanto previsto dall'art. 13 RALE:

- a) l'estratto della mappa rilasciato dal geometra revisore con l'indicazione dell'ubicazione del collettore pubblico, del tracciato della canalizzazione d'allacciamento, come pure delle canalizzazioni private nuove e esistenti;
- b) pianta delle canalizzazioni in scala 1 : 100 con l'indicazione delle quote, dei diametri, delle pendenze e del tipo di materiale impiegato nonché i punti di raccolta, del genere e numero degli apparecchi raccordati (WC, bagni, pluviali, lavatoio, ecc.);
- c) profilo longitudinale pure in scale 1 : 100 delle condotte e altre installazioni, a partire dal perimetro esterno della costruzione fino al collettore pubblico;
- d) dettaglio degli impianti, dei pozzetti, dei raccordi, ecc. e del profilo normale di posa.

Art. 13
Termine per l'esecuzione dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica

¹Nel caso di messa in esercizio di un nuovo collettore comunale, sarà dato avviso ai proprietari interessati e fissato un termine di due mesi per provvedere alla presentazione della domanda di allacciamento con la procedura di notifica.

²L'esecuzione delle opere private di canalizzazione dovrà avvenire al più tardi entro 4 mesi dal rilascio dell'autorizzazione comunale.

³In caso d'inadempimento dei proprietari e previa diffida, dette opere saranno eseguite dal Comune e a spese del proprietario.

⁴Il Comune provvederà a' sensi dell'art. 10 cifra 2 all'esecuzione dell'allacciamento entro un mese dalla data d'inoltro della richiesta.

Art. 14
Permessi per immissioni provvisorie

¹L'immissione provvisoria di acque di rifiuto provenienti da cantieri di costruzione, prosciugamento di falda freatica, drenaggi, ecc. nella pubblica canalizzazione, può essere autorizzata dal Comune se sono rispettate le prescrizioni dell'ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto e se i quantitativi d'acqua possono essere assorbiti dalle canalizzazioni.

²La domanda d'immissione provvisoria deve essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti le necessità d'evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento.

³L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'uso, che sarà stabilita dal Comune in proporzione dell'intensità dell'uso delle canalizzazioni.

Art. 15

Immissione in un ricettore naturale

¹ Può essere concessa l'immissione d'acque bianche in un ricettore naturale (fiume, lago, riale, falda), se sono rispettate le condizioni previste dall'ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto, riservata l'autorizzazione dell'autorità cantonale.

² La domanda per il rilascio del permesso di costruzione deve essere accompagnata oltre che dai piani di cui all'art. 11, da indicazioni sulla natura e portata delle acque scaricate e sulle caratteristiche del ricettore.

Art. 16

Acque di drenaggio

Dove esiste la possibilità tecnica e giuridica, le acque di drenaggio vanno immesse in un ricettore naturale.

Art. 17

Diniego della licenza

¹ La licenza di costruzione può essere negata nei seguenti casi:

- a) grossi quantitativi di acque bianche, incompatibili con la portata del collettore pubblico;
- b) acque di rifiuto non conformi all'ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto.

² Il diniego di licenza di costruzione, motivato è comunicato all'interessato con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

Art. 18

Mulinelli sminuzzatori

Conformemente all'art. 91 del Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato e all'art. 7 del presente regolamento, è vietata l'installazione di apparecchi sminuzzatori (tritatori dei rifiuti di cucina).

Art. 19

Controllo e collaudo degli impianti

¹ Prima del reinterro delle canalizzazioni e degli impianti, il proprietario darà avviso all'UT di procedere alla visita di controllo ed all'eventuale prova di tenuta. Per le opere non conformi ai piani approvati ed alle prescrizioni del presente regolamento, il Municipio può chiedere la loro rimozione.

² Contemporaneamente alla richiesta di esecuzione dell'allacciamento di cui all'art. 11 il proprietario deve chiedere all'UT il collaudo degli impianti.

³ Per le stazioni di sollevamento, installazioni meccanico-biologiche, ecc., il proprietario dovrà consegnare all'UT attestato che le installazioni sono state posate e collaudate secondo le prescrizioni delle ditte fornitrici.

⁴ Il collaudo è pure richiesto qualora l'evacuazione delle acque di rifiuto avvenga per dispersione nel terreno o per immissione in un ricettore naturale.

5Nelle zone di captazione d'acqua potabile (zone S) è obbligatoria la prova di tenuta delle canalizzazioni e degli impianti che dovrà soddisfare i requisiti delle Norme SIA 190. Altrove la prova di tenuta è facoltativa a giudizio del Municipio.

6Al proprietario verrà consegnato il certificato attestante l'esecuzione delle prove di collaudo.

7Con il collaudo dell'impianto non viene assunta da parte del Comune alcuna responsabilità in relazione ad una eventuale difettosa esecuzione delle opere o di irregolarità d'esercizio.

8Alle operazioni di collaudo il proprietario dovrà farsi rappresentare e prestare la necessaria assistenza con personale e attrezzi.

Art. 20 **Catasto degli impianti**

Al momento del collaudo il proprietario dovrà consegnare all'UT il rilievo delle opere eseguite.

Lo stesso dovrà essere allegato al catasto degli impianti giusta l'art. 4 DE 3 febbraio 1977.

Art.21¹ **Multe, azione penale, azione civile**

Le infrazioni alle norme del presente regolamento sono punite con una multa fino a un massimo di fr. 10'000.-- riservata l'azione penale e civile. La procedura contravvenzionale è disciplinata dagli articoli 145 e ss LOC.

C. PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 22 **Evacuazione**

- Le acque luride e le acque bianche (meteoriche, di raffreddamento, fontane, drenaggio, ecc.) devono essere evacuate separatamente;
- esse possono essere riunite in un solo pozzetto, fuori del fabbricato e prima dell'immissione nella fognatura comunale a sistema misto;
- se la fognatura è a sistema separato le acque luride e bianche dovranno essere allacciate ai rispettivi collettori.

Art. 23 **Tracciato**

1Il tracciato delle canalizzazioni deve assicurare un deflusso corretto delle acque di rifiuto.

2Condotte d'acqua potabile, dovranno avere una distanza minima di cm 50 sia orizzontalmente che verticalmente, ritenuto che le condutture di acque luride siano posate alla quota inferiore.

3Ad ogni cambiamento di pendenza sono da prevedere pozzetti adeguati.

⁴Cambiamenti di direzione sono da eseguire di regola con pozzetti o pezzi speciali di raccordo.

Art. 24 **Pendenze e diametri**

¹Le tratte di canalizzazione devono essere rettilinee con pendenza uniforme.

²La velocità di scorrimento dei liquami deve impedire il deposito di materiali sedimentabili per portate minime ed erosioni per portate massime.

³Normalmente la pendenza minima delle canalizzazioni è la seguente:

- per acque luride 2%
- per acque bianche 1%

⁴Il diametro minimo delle canalizzazioni è:

- per acque luride 150 mm
- per acque bianche 100 mm.

Art. 25 **Materiali**

¹Per l'esecuzione delle canalizzazioni d'evacuazione delle acque luride, sono da impiegare condotte impermeabili quali tubi di cemento, PVC, cemento-amianto, gres, ghisa, ecc. con giunti a tenuta stagna (a bicchiere, manicotti, saldature, ecc.).

²Per l'evacuazione delle acque bianche, dette prescrizioni sono da osservare solo nel caso di posa delle condotte in zona di protezione ed in presenza di falda.

Art. 26 **Posa**

¹Le canalizzazioni sono accuratamente avvolte in un bauletto di calcestruzzo CP 200.

²Le canalizzazioni dovranno essere posate al di sotto del limite del gelo.
Generalmente le canalizzazioni sono da posare ad una profondità di almeno 60 cm.

Art. 27 **Riempimento dei fossi**

¹Per il riempimento del fosso occorre attendere una sufficiente stagionatura del calcestruzzo di avvolgimento.

²Lungo le strade e piazze di pubblico transito, il fosso deve essere completamente riempito con materiale alluvionale idoneo, al fine di evitare cedimenti del campo stradale.

³Il costipamento del materiale, da eseguire a strati, dello spessore massimo di 30/50 cm, deve avvenire con mezzo meccanico adeguato.

Art. 28
Condotta d'allacciamento

1La condotta d'allacciamento deve formare di regola un angolo acuto rispetto alla direzione di deflusso del collettore pubblico.

Il convogliamento delle acque deve avvenire per gravità.

2L'innesto è da eseguire con pezzi speciali e sopra l'asse della canalizzazione pubblica. E' richiesto un pozzo d'ispezione nei seguenti casi:

- quanto la tubazione è situata in falda;
- in presenza di pendenze sfavorevoli, di collettori pubblici con piccoli diametri, di rilevanti portate di acqua;
- in zona di protezione.

3La condotta di allacciamento deve essere completamente avvolta con calcestruzzo CP 200.

Art. 29
Pozzetti

A dipendenza della loro funzione e ubicazione si distinguono i seguenti pozzetti:

- a) pozzetto di raccordo: collega tratte di canalizzazione di diverso diametro, pendenza o direzione;
- b) pozzetto d'ispezione: interrompe lunghe tratte di canalizzazione e favorisce la pulizia, la manutenzione ed il controllo delle condotte;
- c) pozzetto di deposito o caditoia: permette la raccolta di materiale inorganico sedimentabile;
- d) pozzetto di rottura: diminuisce l'energia cinetica del liquame mediante riduzione della velocità;
- e) pozzetto di controllo: è ubicato al limite della proprietà privata, da esso si diparte la condotta d'allacciamento che convoglia per gravità le acque al collettore pubblico.

La costruzione del pozzetto di controllo è chiesta anche ove esista un impianto di sollevamento.

Art. 30
Pozzetti: esecuzione

1A seconda della profondità per i pozzetti verranno scelti i seguenti diametri:

- fino a 60 cm \dot{Y} cm 60 minimo
- fino a 150 cm \dot{Y} cm 80 minimo
- oltre 150 cm \dot{Y} cm 100 minimo.

2Per profondità superiori a cm 120 i pozzetti devono essere muniti di scalini o di scale fisse non soggetti a corrosione, per l'accesso.

3Ad eccezione dei pozzetti di deposito, il fondo deve essere modellato a forma di guscio per evitare deposito.

⁴I coperchi di chiusura devono impedire esalazioni maleodoranti.
Di regola la quota di posa è superiore a quella del campo stradale sede del collettore pubblico.

⁵I coperchi di chiusura hanno diametri minimi di cm 60.

Art. 31 **Pompe**

Ove l'evacuazione delle acque di rifiuto non possa avvenire per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio ed i relativi accorgimenti atti ad evitare l'allagamento dei locali.

Art. 32 **Rigurgito**

¹Le acque di rifiuto provenienti da installazioni sanitarie o da impianti posti al di sotto del livello stradale possono rigurgitare.

²Il Municipio comunicherà al proprietario eventuali situazioni di rigurgito per gli aspetti e problemi particolari della canalizzazione comunale.

³Il Municipio declina ogni responsabilità in caso di rigurgito dovuto alle situazioni che possono crearsi con la quota del lago.
E' compito dei proprietari mettere in atto i necessari accorgimenti per evitare tali rigurgiti.

Art. 33 **Zone S di protezione delle captazioni di acqua potabile**

¹Nella zona S I di protezione non è permessa la posa di canalizzazioni.

²Nella zona S II di protezione è eccezionalmente permessa la posa di canalizzazioni, previa autorizzazione dell'autorità cantonale che fisserà le modalità di posa.

³Nella zona S III di protezione è autorizzata la posa di canalizzazioni, rispettate le prescrizioni delle norme SIA no. 190.

La prova di tenuta, da eseguire in contraddittorio, è obbligatoria.

Art. 34 **Impianti speciali**

Le prescrizioni tecniche e le modalità di costruzione degli impianti speciali quali: fosse di dispersione, installazioni di depurazione, impianti di pretrattamento delle acque, ecc., sono fissate dalle autorità cantonali.

D. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI

Art. 35 **Obbligo di manutenzione**

¹La rete delle canalizzazioni e gli impianti privati devono essere sempre mantenuti in buono stato di conservazione e di funzionamento.

²L'obbligo della manutenzione compete al proprietario.

³La manutenzione delle condotte d'allacciamento di cui all'art. 10 compete al Comune. In caso di uso inadeguato delle canalizzazioni le riparazioni sono a carico del privato.

Art. 36
Prove di tenuta

¹La tenuta delle tubazioni posate nella zona S è da controllare annualmente durante i primi 3 anni.

²In seguito il controllo dovrà essere eseguiti ogni 3 anni.

³Gli interessati dovranno far pervenire al Municipio il certificato dell'avvenuto controllo.

Art. 37
Canalizzazioni

¹Le canalizzazioni vanno regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque.

²Le opere di manutenzione devono assicurare una perfetta efficienza delle tubazioni e dei pozzetti, in punto alla loro impermeabilità, resistenza dei materiali e tenuta stagna.

Art. 38
Separatori olii e grassi

I separatori di benzina ed olii minerali devono essere vuotati da una ditta specializzata, autorizzata dal Dipartimento, con una frequenza tale da garantire un funzionamento ineccepibile dell'impianto.

A pulizia terminata il separatore deve essere riempito d'acqua.

Art. 39
Fosse di decantazione - fosse biologiche

Le fosse di decantazione e le fosse biologiche devono essere vuotate del loro fango almeno una volta all'anno.

1/5 di fango deve rimanere e la fossa va riempita di acqua prima della messa in funzione.

Art. 40
Impianti meccanico-biologici

¹L'esercizio e la manutenzione deve avvenire in conformità delle istruzioni date dalla ditta fornitrice.

²La manutenzione deve garantire un funzionamento ineccepibile dell'impianto, in modo da non arrecare disturbo al vicinato per esalazioni maleodoranti, rumori molesti o per la presenza di insetti.

Art. 41
Pozzi perdenti

La manutenzione dei pozzi perdenti deve garantire una dispersione dei liquami preventivamente trattati, senza arrecare disturbo a terzi per esalazioni maleodoranti, per affioramenti di liquidi o per la presenza d'insetti.

Art. 42
Intervento del Municipio

¹Il Municipio può obbligare i proprietari ad eseguire quelle opere di manutenzione o ripristino che si rendessero necessarie per la tutela dell'igiene, per la pubblica sicurezza ed incolumità ed in genere, per il buon funzionamento delle canalizzazioni e degli impianti privati, ecc..

²In caso di rifiuto o di ritardo da parte dei proprietari, il Municipio, riservata l'applicazione delle penalità previste dalla legge e dal presente regolamento, provvede all'esecuzione delle opere necessarie a spese del proprietario.

Art. 43
Soppressione canalizzazioni ed impianti

¹Canalizzazioni ed impianti messi fuori uso devono essere eliminati previa autorizzazione del Comune.

²Se gli impianti vengono messi fuori uso a seguito dell'obbligo d'immissione delle acque di rifiuto nella pubblica canalizzazione, il Municipio fisserà un termine per la loro soppressione.

³La soppressione o messa fuori esercizio delle opere deve avvenire in modo da non creare pericolo o disturbo per il vicinato.

⁴Le fosse di decantazione, le fosse biologiche e le fosse meccanico biologiche, vanno vuotate e, se possibile, riempite con materiale inerte idoneo.

⁵I pozzi perdenti prima di essere riempiti vanno disinfettati.

E. CONTRIBUTI E TASSE

Art. 44
Contributo alla costruzione dell'opera

I contributi dei privati saranno prelevati a' sensi degli art.li 96 e segg. LALIA e relativo decreto esecutivo 3 febbraio 1977.

Art. 45
Opere di allacciamento

¹L'esecuzione, la manutenzione e le spese di allacciamento sono a carico del proprietario. Le opere in sede stradale per allacciare alla canalizzazione comunale gli scarichi di uno stabile saranno eseguite direttamente dal Comune o per tramite di imprese da esso designate o autorizzate, ritenuto che la relativa spesa è integralmente a carico del proprietario interessato.

Art. 46
Tassa di allacciamento

Al momento dell'allacciamento è esigibile una tassa di allacciamento da fr. 10.- a fr. 500.- in base all'art. 109 LALIA.

Art. 47^{1,2}
Tassa d'uso

1Per la copertura dei costi di esercizio degli impianti di depurazione delle canalizzazioni, il Comune preleva in applicazione all'art. 110 LALIA una tassa annuale in base ai m3 d'acqua utilizzati.

2Il costo del mc d'acqua è calcolato sulla base di un preventivo delle spese di esercizio, ritenuto un importo compreso tra un minimo di fr. 0,70 e un massimo di fr. 1,50. L'importo è stabilito dal Municipio tramite ordinanza.

3Nel preventivo delle spese d'esercizio è incluso l'ammortamento applicato dal Comune sugli impianti e sulle opere comunali di canalizzazione. E' pure inclusa una quota di accantonamento per la manutenzione straordinaria fino a un massimo del 2 % del costo a carico del Comune per l'esecuzione delle proprie opere, ritenuto un importo minimo di fr. 600'000.--.

La quota dell'accantonamento è annualmente devoluta ad un apposito fondo di rinnovamento.

Art. 48
Partecipazione del Comune

1Il Comune partecipa ai costi di esercizio in base ai m3 d'acqua consumati negli stabili comunali.

2Dal preventivo verrà inoltre dedotto l'importo del 10% per il deflusso delle acque meteoriche e pubbliche.

Art. 49
Stabili senza contatore

1Per gli stabili privi di contatore la tassa è dovuta in base al presumibile consumo d'acqua, tenuto conto del consumo medio per unità abitativa.

2Il Municipio ha in ogni caso il diritto di installare a sue spese un contatore negli stabili che ne fossero privi.

Art. 50
Riduzione e aumento della tassa

1Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata in base all'art. 47 e l'intensità dell'uso degli impianti, il Municipio aumenta o diminuisce proporzionalmente la tassa annua.

2Una riduzione proporzionale può essere chiesta per consumo di acqua, che regolarmente e lecitamente non viene immessa nelle canalizzazioni in misura superiore al 50%.

3Un aumento proporzionale deve essere imposto per le aziende commerciali, artigianali e industriali, il cui grado di inquinamento delle acque è superiore a quello di una normale economia domestica.

Art. 51
Aggiornamento del preventivo

¹ Il Municipio è tenuto ad aggiornare periodicamente il preventivo.

² Le modifiche della quota di accantonamento e della percentuale a carico del Comune dovranno essere approvate dal Consiglio comunale.

Art. 52
Prelievo della tassa

¹ Il Municipio pubblica annualmente il costo del m³ di acqua, sulla scorta del preventivo di spesa e del previsto consumo di acqua.

² Trascorsi i termini di pubblicazione la tassa è immediatamente esigibile.

³ La determinazione della tassa è eseguita sulla base del consumo di acqua dell'anno in corso. La tassa è prelevata in due rate semestrali posticipate contemporaneamente alla tassa d'abbonamento e di consumo dell'acqua potabile.¹

⁴ Trascorsi 30 giorni dall'intimazione della tassa decorre automaticamente l'interesse di mora legale.

⁵ La notifica della tassa costituisce titolo esecutivo a' sensi dell'art. 80 LEF. Eventuali ricorsi non sospendono l'obbligo di pagamento.

Art. 52
bis
Norme e direttive

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni, fanno stato in particolare la norma SIA 190, le direttive VSA - ASPEE e le pubblicazioni del Cantone e della Confederazione.

Art. 53¹
Entrata in vigore

¹ Il presente regolamento abroga tutte le disposizioni comunali in vigore in materia di canalizzazioni e fognature ed entra in vigore con il 1. gennaio 1979.

² La modifica degli articoli 21 e 47 entra in vigore il 1o gennaio 1993.

Approvato dal Consiglio comunale in data 11 gennaio 1979.

Approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione no. 3818 del 2 maggio 1979.

¹Ris. CC del 20.12.1982

App. Dipartimento dell'interno ris. no. 1938 dell'8.2.1983.

¹Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 21 dicembre 1992.

Approvata dal Dipartimento delle istituzioni con delega del Consiglio di Stato con risoluzione no. 130-RE-2692 del 14 gennaio 1994.

²Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 6 marzo 1995.

Approvata dal Dipartimento delle istituzioni con delega del Consiglio di Stato con risoluzione no. 128-RE-3830 del 14 aprile 1995.

INDICE

<u>Denominazione</u>	<u>Art.</u>
Acque di drenaggio	16
Acque di rifiuto	6
Aggiornamento del preventivo	51
Allacciamento alla pubblica canalizzazione	10
Applicazione	3
Basi legali	2
Canalizzazioni	37
Canalizzazioni pubbliche e private	4
Catasto degli impianti	20
Condotta d'allacciamento	28
Contributo alla costruzione dell'opera	44
Controllo e collaudo degli impianti	19
Diniego della licenza	17
Divieto d'immissione	8
Entrata in vigore	53
Evacuazione	22
Fondi non edificati	9
Fosse di decantazione - fosse biologiche	39
Immissione in un ricettore naturale	15
Impianti meccanico-biologici	40
Impianti privati	5
Impianti speciali	34
Intervento del Municipio	42
Materiali	25
Mulinelli sminuzzatori	18
Multe, azione penale, azione civile	21
Norme e direttive	52 bis
Obbligo della licenza	11
Obbligo di immissione delle acque di rifiuto nelle pubbliche canalizzazioni	7
Obbligo di manutenzione	35
Opere di allacciamento	45
Partecipazione del Comune	48
Pendenze e diametri	24
Permessi per immissioni provvisorie	14
Pompe	31
Posa	26
Pozzetti	29
Pozzetti: esecuzione	30
Pozzi perdenti	41
Prelievo della tassa	52
Prove di tenuta	36
Requisiti dei piani	12

Riduzione e aumento della tassa	50
Riempimento dei fossi	27
Rigurgito	32
Scopo	1
Separatori olii e grassi	38
Soppressione canalizzazioni ed impianti	43
Stabili senza contatore	49
Tassa di allacciamento	46
Tassa d'uso	47
Termine per l'esecuzione dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica	13
Tracciato	23
Zone S di protezione delle captazioni di acqua potabile	33

* * *